



I. Disposizioni generali

1. Le presenti Condizioni generali di fornitura (di seguito "CGC") si applicano a tutte le offerte, le forniture e i servizi (di seguito "forniture") di SMA Italia S.r.l. (di seguito "SMA") ai suoi Clienti.
2. Le Condizioni generali di contratto del Cliente si applicano unicamente nel caso in cui SMA le abbia espressamente approvate per iscritto.
3. Nel caso in cui, per determinate forniture speciali, fossero concordate per iscritto delle clausole separate che differiscono da quelle qui indicate, le presenti CGC si riterranno subordinate e aggiuntive.
4. Al Cliente è conferito il diritto non esclusivo di utilizzare il software standard, con le caratteristiche prestazionali indicate nel contratto specifico, senza alterarne la forma. La trasmissione, la vendita o l'impiego per altri scopi del software, nonché la sua riproduzione per finalità diverse dalla creazione di una copia di backup, sono consentiti unicamente previo consenso scritto di SMA. In caso di violazione, il Cliente avrà l'obbligo di risarcire SMA per i danni da essa subiti.
5. SMA beneficerà di tutti i diritti nei documenti di offerta. Nel caso in cui l'ordine non venisse effettuato, tutta la documentazione dovrà essere immediatamente restituita su richiesta di SMA.
6. I segreti commerciali e aziendali devono essere trattati come strettamente riservati.
7. I documenti, i prototipi, gli esempi o i campioni e, in particolare, i dati e le descrizioni tecniche contenuti nelle informazioni di prodotto o nei materiali pubblicitari compresi nell'offerta non sono vincolanti e hanno unicamente finalità informative. Essi non costituiscono una garanzia di qualità o durevolezza delle merci o dei servizi forniti da SMA.

II. Prezzi - Imballaggio - Condizioni di pagamento

1. I prezzi includono imballaggio, trasporto e assicurazione (vendita CIP ai sensi degli Incoterms 2010) Su tali prezzi è applicata l'imposta sul valore aggiunto al tasso in vigore, se e nella misura prevista dalla legge.
2. Tutti i pagamenti devono essere eseguiti in EURO entro 30 giorni dall'emissione della fattura e senza alcun onere a carico dell'ufficio pagamenti di SMA.
3. In caso di inadempimento del Cliente o nel caso in cui dopo la stipula del contratto emergessero circostanze che mettano in dubbio la solvibilità di quest'ultimo, SMA avrà il diritto di esigere immediatamente il debito residuo, di richiedere un pagamento anticipato o la prestazione di una garanzia, oppure, fatte salve le altre disposizioni, di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile qualora il Cliente non saldasse l'intero debito insoluto entro un ulteriore termine di quindici giorni.

4. In particolare SMA potrà mettere in dubbio la solvibilità del Cliente nel caso in cui quest'ultimo sospendesse i pagamenti o nel caso in cui fosse avviata una procedura di insolvenza relativamente al Cliente o al suo patrimonio ovvero fosse stata presentata un'istanza per l'avvio di una procedura di insolvenza, successivamente rigettata per insufficienza di beni.
5. Il Cliente può opporre in compensazione unicamente crediti non contestati, accettati da SMA ovvero definitivamente accertati giudizialmente.

Lo stesso vale per l'esercizio dei diritti di ritenzione.

III. Consegna - Termini di consegna - Ritardata consegna

1. SMA ha diritto di prestare e fatturare forniture parziali e di modificare i materiali dei prodotti da consegnare senza il consenso del Cliente, purché ciò non alteri le proprietà o la funzionalità dei prodotti stessi.
2. Il rispetto dei termini di consegna da parte di SMA presuppone necessariamente il ricevimento, nei tempi previsti, di tutte le prestazioni, i documenti, i permessi e i nullaosta da parte del Cliente, nonché l'integrale e tempestivo rispetto dei termini di pagamento concordati, anticipi inclusi, e di qualunque altra obbligazione necessaria per la fornitura. In difetto, il termine di consegna sarà sospeso fino a quando i requisiti suindicati saranno stati soddisfatti.
3. Il termine di fornitura si riterrà rispettato allorché l'articolo da consegnarsi fosse spedito ovvero (se il vettore è incaricato dal Cliente) il Cliente avesse ricevuto la comunicazione che l'articolo è pronto per la spedizione nei tempi previsti.
4. In caso di agitazioni sindacali, provvedimenti di pubbliche autorità, forza maggiore o altri eventi analoghi che possano pregiudicare la capacità di fornitura di SMA, il termine di consegna sarà sospeso fino a quando l'evento in questione e le relative implicazioni che impediscono la consegna saranno stati superati.
5. Qualora la prestazione pattuita non fosse disponibile perché SMA non è stata rifornita dai suoi subfornitori, SMA avrà il diritto di fornire una prestazione equivalente in termini di qualità e prezzo. Laddove anche questo fosse impossibile, SMA comunicherà senza ritardo tale indisponibilità al Cliente e il contratto cesserà automaticamente e immediatamente. In quest'ultimo caso, la risoluzione interesserà unicamente la porzione di contratto non eseguita per le motivazioni indicate nel presente art. III e il Cliente non avrà diritto ad alcun risarcimento dei danni.
6. Il diritto del Cliente al risarcimento dei danni per ritardata fornitura ovvero risarcimento in sostituzione alla prestazione è escluso in tutti i casi di fornitura ritardata, anche dopo la scadenza di un ragionevole termine per la fornitura. Tale condizione non si applica nel caso in cui il ritardo nella fornitura fosse attribuibile a dolo o colpa grave.

SMA Italia S.r.l.

Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano - ITALIA

C.F.e Registro Imprese Milano: 05070490965 - P. IVA: IT05070490965 - R.E.A. di Milano: 1794172 - Capitale sociale: 100.000,00 i.v.

Iscrizione registro pile e accumulatori: IT17010P00004331 - Iscrizione registro AEE: IT17010000009659

Socio Unico - Società soggetta a direzione e coordinamento di SMA Solar Technology AG



7. Le disposizioni che precedono non comportano alcuna modifica nell'onere della prova a sfavore del Cliente.

8. Su richiesta di SMA, il Cliente è tenuto a comunicare, entro un termine ragionevole fissato da SMA, se intende risolvere il contratto in ragione della ritardata consegna ovvero pretende che la fornitura venga comunque effettuata. In caso di mancata risposta entro detto termine, il contratto rimarrà pienamente efficace. In quest'ultimo caso, si applicherà il punto 6 del presente art. III.

IV. Trasferimento del rischio

1. Il rischio si trasferisce al Cliente nel momento in cui l'articolo da consegnare è spedito o ritirato dal vettore, anche qualora gli accordi prevedano la consegna senza spese di trasporto. Le consegne saranno assicurate da SMA per i normali rischi di trasporto a richiesta ed a spese del Cliente.

2. Il metodo di spedizione sarà scelto da SMA, indipendentemente dalla parte che sostiene le spese di trasporto.

V. Riserva di proprietà

1. I beni consegnati rimangono proprietà di SMA fino a quando tutti i crediti derivanti dal relativo prezzo siano stati integralmente soddisfatti. Fino ad allora, al Cliente è fatto divieto di costituire in pegno o cedere in garanzia i beni.

2. Il Cliente ha il diritto di rivendere i beni con clausola di riservato dominio nell'ambito della sua normale attività. Sin da ora il Cliente cede a SMA tutti i crediti nei confronti dei propri clienti, fino al valore dei crediti di SMA e quest'ultima accetta tale cessione. Il Cliente conserva il diritto di riscuotere il credito ceduto. Tale diritto decadrà nel caso in cui il Cliente divenisse moroso ovvero si trovasse altrimenti in uno stato di dissesto finanziario. Il Cliente è tenuto a informare per iscritto il suo cliente del fatto che i beni sono soggetti alla riserva di proprietà a favore di SMA, che il credito relativo al prezzo di vendita dei beni è stato ceduto a SMA e che il Cliente ha il diritto di riscuoterlo, salvo diversa comunicazione scritta di SMA. Il Cliente fornirà inoltre per iscritto a SMA i dati di contatto di coloro che acquistano beni soggetti alla riserva di proprietà.

3. Eventuali lavorazioni o modifiche dei beni soggetti a riservato dominio saranno effettuate per conto di SMA, senza che tuttavia ciò faccia sorgere alcuna obbligazione in capo alla stessa.

Nel caso in cui i beni fossero lavorati insieme con beni di terzi, SMA avrà diritto a una quota di proprietà dei beni risultanti in proporzione al valore fatturato dei beni soggetti a riservato dominio rispetto agli altri beni al momento della lavorazione. Lo stesso vale anche nel caso in cui il Cliente acquisisca la proprietà esclusiva ai sensi dell'art. 939, secondo comma, del Codice civile. Il nuovo bene, che il Cliente custodisce per SMA a titolo gratuito, è soggetto a riservato dominio ai sensi della presente clausola. Nel caso in cui i beni soggetti a riservato dominio fossero venduti o utilizzati per adempiere un contratto, il Cliente

cede sin da ora a SMA i diritti relativi al prezzo di acquisto o al corrispettivo da ciò derivanti, indipendentemente dal fatto che i beni soggetti a riservato dominio siano trasferiti a uno o più acquirenti, con o senza lavorazione, da soli o uniti a beni di terzi. Diritti accessori relativi ai beni soggetti a riservato dominio, in particolare quelli legati all'assicurazione, saranno a loro volta ceduti contestualmente e in pari misura. SMA accetterà tali cessioni e il Cliente comunicherà per iscritto all'acquirente la cessione del debito di quest'ultimo.

4. Il Cliente comunicherà immediatamente a SMA eventuali pignoramenti, sequestri o altri provvedimenti o interventi di terzi sui beni soggetti a riservato dominio.

5. In caso di inadempimento del Cliente, in particolare per quanto attiene ai pagamenti, SMA, trascorso un termine ragionevole, avrà diritto di risolvere il contratto e di riappropriarsi dei beni soggetti a riservato dominio nonché di accedere ai locali del Cliente a tale scopo specifico e dedurre il valore dei beni dai propri crediti.

6. SMA si impegna a svincolare le garanzie esistenti su richiesta del Cliente, nel caso in cui il valore realistico della garanzia superi i crediti da garantire di oltre il 20%.

VI. Vizi della merce

1. Il Cliente non potrà rifiutare di accettare le consegne per vizi di scarsa importanza. Il Cliente è tenuto a ispezionare immediatamente le merci consegnate non appena giunte nei propri locali o in qualunque altro luogo indicato dal Cliente come luogo di consegna. Il Cliente dovrà comunicare a SMA per iscritto eventuali danni o vizi delle merci consegnate entro otto giorni dal momento in cui il vizio o il danno sia stato riscontrato (denuncia del vizio). Qualora denunciasse a SMA il vizio o il danno presunto oltre otto giorni dopo la consegna, il Cliente dovrà dimostrare che il vizio o il danno presunto era occulto.

2. Ai sensi dell'art. 1495 del Codice civile, il diritto di denunciare di vizio si prescrive 12 mesi dopo la data di consegna delle merci viziate presso i locali del Cliente o qualunque altro luogo indicato dal Cliente come luogo di consegna (termine di prescrizione).

3. Tutti i componenti o i servizi nei quali si manifesta un vizio entro il termine di prescrizione saranno, a discrezione di SMA, riparati, sostituiti o riconsegnati a titolo gratuito, purché la causa del vizio sussistesse già al momento del trasferimento del rischio. In caso di guasto al software, la fornitura di istruzioni volte a evitare le conseguenze del guasto sarà ritenuta adeguata e sufficiente adempimento delle obbligazioni indicate nella presente clausola.

4. Nel caso in cui la prestazione suppletiva risultasse infruttuosa, il Cliente avrà il diritto di risolvere il contratto o ridurre proporzionalmente il corrispettivo, indipendentemente

SMA Italia S.r.l.

Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano - ITALIA

C.F.e Registro Imprese Milano: 05070490965 - P. IVA: IT05070490965 - R.E.A. di Milano: 1794172 - Capitale sociale: 100.000,00 i.v.

Iscrizione registro pile e accumulatori: IT17010P00004331 - Iscrizione registro AEE: IT17010000009659

Socio Unico - Società soggetta a direzione e coordinamento di SMA Solar Technology AG



dall'eventuale diritto al risarcimento del danno che possa competergli ai sensi dell'art. VII.

5. Non sussiste il diritto al risarcimento per vizi o danni in casi di differenze qualitative di scarsa entità, riduzioni trascurabili di fruibilità, normale usura o danno sorto successivamente al trasferimento del rischio a causa di trattamento scorretto o negligente, uso di attrezzature non idonee, opere edili difettose, sovraccarichi, fulmini, influenze esterne o altro, nonché difetti attribuibili a lavori di modifica o riparazione e manutenzione impropria eseguiti non in conformità con il manuale operativo.

6. In caso di denuncia di un vizio, il Cliente potrà trattenere i pagamenti solo in misura ragionevole considerata l'entità del vizio riscontrato. In caso di denuncia di vizio non giustificata, SMA avrà diritto di richiedere al Cliente il rimborso delle spese sostenute.

7. Il Cliente non avrà nulla a pretendere con riferimento ad eventuali spese sostenute durante la prestazione suppletiva ad opera di SMA, comprese in particolare le spese di trasporto e viaggio, manodopera e materiali, nel caso in cui tali spese siano aumentate perché l'oggetto da consegnarsi è stato successivamente portato in un luogo diverso dalla filiale del Cliente, salvo il caso in cui lo spostamento fosse connaturato all'uso dell'oggetto contrattualmente previsto.

8. Il diritto di regresso del Cliente nei confronti di SMA ai sensi dell'art. 131 del Codice del consumo italiano (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), è limitato ai costi sostenuti dal Cliente per i rimedi di cui all'art. 130 del medesimo Codice.

9. Le disposizioni dell'art. VII (Altri diritti risarcitori) valgono unicamente per le richieste di risarcimento danni. In caso di vizi, al Cliente non compete alcun ulteriore diritto nei confronti di SMA o dei suoi collaboratori rispetto a quelli indicati nel presente art. VI.

VII. Altri diritti risarcitori

1. È escluso qualunque diritto al risarcimento del danno e rimborso spese a favore del Cliente, quale ne sia il fondamento giuridico, anche per violazione delle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali. Ciò vale anche per eventuali pretese derivanti da *culpa in contrahendo*.

2. Quanto sopra non si applica ai danni derivanti dalle disposizioni di legge in materia di responsabilità da prodotto difettoso o in casi di dolo o colpa grave da parte di SMA o dei suoi collaboratori, né ai danni dovuti a morte, lesioni personali o danno alla salute, occultamento intenzionale di un vizio ovvero violazione di obbligazioni contrattuali sostanziali. In questo caso, il risarcimento sarà comunque limitato al danno prevedibile tipico di un contratto standard, salvo il caso di responsabilità attribuibile a dolo o colpa grave ovvero da morte, infortunio o danno alla salute.

Le obbligazioni contrattuali sostanziali sono quelle il cui adempimento consente in primo luogo la regolare esecuzione

del contratto e sul rispetto dei quali l'altra parte contraente può sempre fare affidamento.

3. I prodotti di SMA non possono essere utilizzati in ambito medico o aeronautico, senza il previo consenso scritto.

4. Gli oneri e le limitazioni di responsabilità di SMA si applicano inoltre alla responsabilità personale dei dipendenti, rappresentanti e collaboratori di quest'ultima.

5. Il diritto al risarcimento del danno dovuto al mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali di SMA deve essere esercitato tramite denuncia scritta - anche non giudiziale - entro un termine di decadenza (nell'accezione di cui all'art. 2964 del Codice civile) di dodici mesi dal momento in cui si è verificato il presunto danno. Quanto sopra non si applica ai casi di cui all'art. VII, punto 2, paragrafo 1, e nel caso in cui il Cliente fosse un consumatore ai sensi del Codice del consumo.

6. Le disposizioni che precedono non comportano alcuna modifica nell'onere della prova a sfavore del Cliente.

VIII. Altre condizioni

1. Tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra SMA e il Cliente sono disciplinati dal diritto italiano. È esclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (CISG).

Il Foro competente in via esclusiva per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale, o ad esso connesse, sarà il Foro di Milano, escludendo espressamente qualunque eventuale Foro concorrente. In ogni caso SMA avrà inoltre il diritto di agire in giudizio nel luogo in cui il Cliente ha il proprio domicilio legale.

2. Nel caso in cui una specifica clausola delle presenti CGC fosse o divenisse illecita o inefficace, le parti restanti delle stesse rimarranno inalterate.

3. I dati personali dei clienti di SMA vengono archiviati nel quadro dei reciproci rapporti commerciali in base al Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).